

# Progetto di comunicazione della Commissione

## Nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato di lieve entità

### 1. Introduzione

1. L'articolo 3, lettera g) del trattato CE dispone che l'azione della Comunità comporti "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". Componente essenziale di questo regime è il mantenimento di un controllo rigoroso ed efficace per assicurare che gli aiuti concessi dagli Stati membri non distorcano la concorrenza.
2. La necessità di un controllo efficace sugli aiuti di Stato è stata riconosciuta da Consigli europei successivi. Nelle conclusioni del 24 marzo 2001 il Consiglio europeo di Stoccolma ha indicato che: "Il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea deve essere ridotto e il sistema reso più trasparente .... A tal fine: entro il 2003, gli Stati membri dovrebbero dimostrare una tendenza decrescente degli aiuti di Stato rispetto al PIL, tenendo conto dell'esigenza di convogliare aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, inclusi gli obiettivi di coesione". A Barcellona, il 16 marzo 2002, il Consiglio europeo ha rinnovato "l'invito agli Stati membri a ridurre il livello globale degli aiuti di Stato espressi in percentuale del PIL entro il 2003 e, in seguito, a riorientare tali aiuti verso obiettivi orizzontali d'interesse comune, compresa la coesione economica e sociale, e a destinarli alle carenze del mercato individuate. La riduzione degli aiuti di Stato e una migliore destinazione sono elementi fondamentali per una concorrenza efficace."
3. Successive edizioni del quadro di valutazione degli aiuti di Stato hanno descritto piuttosto dettagliatamente come gli Stati membri hanno posto in atto le conclusioni di Stoccolma. L'edizione più recente del quadro di valutazione, che riflette l'evoluzione dei livelli degli aiuti fino alla fine del 2001, mostra che il volume complessivo degli aiuti di Stato, come percentuale del PIL, ha continuato a diminuire nel 2001, benché in modo meno pronunciato rispetto agli anni precedenti. Nel 2001 l'importo complessivo degli aiuti concessi è stato pari a 86 miliardi di euro, ossia un po' meno dell'1% del PIL, rispetto ai 102 miliardi di euro del 1997. Al di fuori degli specifici settori problematici dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti (in particolare le ferrovie), il calo del livello degli aiuti è stato ancora più considerevole. In termini di PIL, il livello complessivo degli aiuti è passato dallo 0,58% nel 1997/99 allo 0,43 nel 1999/2001, registrando cioè un calo di più del 25%. Vi è stato inoltre un aumento significativo nella percentuale degli aiuti destinati a obiettivi orizzontali, come la R&S, le PMI, l'ambiente, l'occupazione e la formazione, e una riduzione corrispondente degli importi di aiuti individuali con effetti maggiormente distorsivi.
4. Nella sessione di Lisbona del 23/24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea "al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza", affinché l'Unione diventi "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale" entro la fine del prossimo decennio. Le conclusioni di Lisbona hanno sottolineato che "il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il

nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di catalizzatore, creando un quadro efficace alla mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e aggiungendo il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000”.

5. Al Consiglio europeo di Göteborg, nel giugno 2001, è stato raggiunto un accordo su una strategia per lo sviluppo sostenibile, ed è stata aggiunta una dimensione ambientale al processo di Lisbona in materia d'occupazione, riforma economica e coesione sociale. Quattro aree prioritarie sono state individuate: il cambiamento climatico, i trasporti, la sanità pubblica e le risorse naturali.
6. Molte delle misure attualmente adottate dagli Stati membri per porre in atto il processo di Lisbona non comportano implicazioni in materia d'aiuti di Stato, poiché consistono in riforme strutturali o in altre misure generali che non conferiscono uno specifico vantaggio a talune imprese o talune produzioni. Altre misure che comportano l'utilizzo di risorse statali a sostegno di taluni tipi di imprese come le PMI o le società di recente costituzione rientreranno tuttavia nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.<sup>1</sup>
7. I vigenti regolamenti e normative della Commissione in materia di aiuti di Stato offrono già agli Stati membri numerose possibilità di concedere aiuti diretti alla realizzazione di obiettivi comunitari. Conformemente al regolamento *de minimis*<sup>2</sup>, un sostegno fino a 100 000 euro per impresa su un periodo di tre anni non è considerato come un aiuto, tranne nel caso dei settori sensibili dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti. Aiuti di importi maggiori possono essere concessi a favore delle PMI, della formazione e dell'occupazione, senza notificare preliminarmente alla Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti pertinenti<sup>3</sup>. È inoltre in preparazione un'altra esenzione per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI<sup>4</sup>. Altri aiuti per la R&S, aiuti regionali e a favore dell'ambiente così come aiuti per incoraggiare l'apporto di capitale di rischio possono essere autorizzati dalla Commissione previa notifica conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, in virtù dei pertinenti orientamenti e delle pertinenti discipline e comunicazioni<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, ad esempio, le cause riunite T-92/00 e T-103/00 *Álava e Ramondín/Commissione*, Racc. 2002, pag. II-1385, punti da 39 a 41 e da 48 a 51.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), GU L 10 del 13.1.2001, pag. 24.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20; regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, GU L 33 del 13.12.2002, pag. 3.

<sup>4</sup> [Riferimento alla GU da completare].

<sup>5</sup> Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5; orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9; disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3; comunicazione della Commissione - Aiuti di Stato e capitale di rischio, GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

8. Nonostante le possibilità concesse da questi diversi testi, la Commissione riconosce che c'è un margine di ulteriore flessibilità per l'autorizzazione di aiuti di Stato di importi di lieve entità. Dato, in particolare, che esiste una serie di diversi testi per la valutazione degli aiuti – testi che sono stati elaborati in periodi differenti – può risultare difficile mettere a punto e gestire regimi di aiuti che potrebbero contribuire direttamente alla realizzazione di obiettivi comunitari.
9. Inoltre, la maggior parte di tali testi in vigore si basano sul principio che l'aiuto è autorizzato fino a un "equivalente sovvenzione" che rappresenta una percentuale fissa dei costi ammissibili dei beneficiari. Questi costi ammissibili sono rappresentati prevalentemente da investimenti fissi in terreni, fabbricati, impianti o attività immateriali, costi per la manodopera, costi di formazione o costi per servizi di consulenza. Come la Commissione ha già riconosciuto nella comunicazione sul capitale di rischio, alcuni tipi di aiuti non possono sempre essere considerati compatibili con queste norme, per la difficoltà di calcolare un equivalente sovvenzione o per la difficoltà di stabilire un legame con i costi ammissibili.

## **2. Elementi chiave del nuovo approccio**

10. Tenuto conto delle considerazioni generali sopra esposte, l'obiettivo dei presenti orientamenti è quello di introdurre un maggior grado di flessibilità nella valutazione degli aiuti di Stato di lieve entità (in appresso denominati "ASLE") accordati in relazione a obiettivi comunitari, senza per questo compromettere il principio di un controllo globale rigoroso degli aiuti stessi. Per beneficiare di questo nuovo approccio spetterà agli Stati membri dimostrare che l'aiuto contribuisce direttamente alla realizzazione di obiettivi orizzontali di interesse comunitario e che sono state previste le necessarie garanzie per eliminare ogni potenziale rischio di distorsione significativa delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, tenendo conto non solo della concessione di aiuti individuali, ma anche del potenziale effetto cumulativo di aiuti molteplici. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di poter mettere a punto e attuare con maggiore flessibilità misure di aiuto adatte alle condizioni locali. Ciò dovrebbe inoltre permettere alla Commissione di utilizzare risorse ora destinate alla valutazione di casi di importanza relativamente minore per casi più importanti che possono produrre distorsioni significative della concorrenza. La Commissione ritiene di conseguenza che, col tempo, l'applicazione dell'approccio più flessibile esposto nella presente comunicazione possa contribuire allo sviluppo, nell'interesse comune, di un sistema di controllo degli aiuti di Stato più efficace ed efficiente, focalizzato sulle misure che hanno un impatto economico considerevole a livello comunitario.
11. Sia le considerazioni teoriche sulle esternalità negative causate dalle misure d'aiuto che le analisi interne di casi anteriori di aiuti di Stato realizzate dalla Commissione indicano che l'importo degli aiuti è un criterio importante per distinguere fra casi che presentano o meno una seria minaccia per la concorrenza a livello comunitario. Il principio secondo il quale gli aiuti di Stato di importi esigui hanno verosimilmente un impatto più limitato sulla concorrenza e/o sugli scambi fra Stati membri non è nuovo. Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), stabilisce già che "gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza....".

12. Preparando i presenti orientamenti la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di aumentare la soglia *de minimis*, eventualmente in modo sostanziale. Ha concluso tuttavia che questa scelta non sarebbe appropriata, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista economico. Dal punto di vista giuridico, va riconosciuto che la nozione di aiuto di Stato nel trattato CE è una nozione oggettiva. La Corte di giustizia ha ripetutamente rilevato che anche importi relativamente esigui di aiuto possono incidere sugli scambi e sulla concorrenza nel mercato interno. Poiché l'aiuto *de minimis* non è considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, può essere utilizzato per praticamente qualsiasi scopo, inclusi scopi che non rispondono in alcun modo alle condizioni di approvazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 o 3 del trattato. Qualsiasi aumento della soglia *de minimis* potrebbe quindi essere solo di importo limitato, e non offrirebbe agli Stati membri una flessibilità sostanzialmente maggiore nell'attuazione dell'agenda di Lisbona.
13. Il nuovo approccio parte dal principio che in materia di aiuti di Stato "l'entità è rilevante", e introduce una nuova categoria di aiuti ("ASLE"), che superano la soglia *de minimis*, ma che possono, con determinate garanzie, essere ancora considerati di entità troppo bassa per rappresentare una seria minaccia per la concorrenza a livello comunitario e per gli scambi fra Stati membri, purché tuttavia siano concessi per facilitare la realizzazione di obiettivi comunitari orizzontali di interesse comune.
14. Va sottolineato che gli ASLE rimangono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, e devono pertanto essere notificati in via preliminare alla Commissione, come regime o come aiuti *ad hoc*, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3.
15. Il nuovo approccio si applicherà a tutti i settori economici, con le seguenti eccezioni:
- attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE<sup>6</sup>;
  - aiuti concessi a imprese di trasporto per investimenti in autoveicoli per il trasporto di merci su strada o in navi adibite alla navigazione interna;
  - società minerarie operanti nel settore della coltivazione del carbone quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.<sup>7</sup>

Gli ASLE possono essere concessi a tutte le imprese, comprese quelle di grosse dimensioni.

16. I limiti massimi per gli ASLE sono stabiliti a tre livelli:

- gli ASLE saranno limitati al 30% dei costi di realizzazione degli obiettivi comunitari; tale limite è definito in termini di costi del progetto;
- l'importo totale di ASLE che un'impresa può ricevere, per l'insieme di tutti i progetti, sarà limitato a 1,0 milioni di euro su un periodo di tre anni, tenendo conto di ogni

---

<sup>6</sup> I motivi di determinate esclusioni settoriali saranno aggiunti successivamente.

<sup>7</sup> GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

cofinanziamento della Comunità;

- sarà stabilito un limite massimo rivedibile per l'importo totale di ASLE che può essere concesso da ogni Stato membro. Per permettere di controllare tale soglia, gli Stati membri saranno tenuti a indicare lo stanziamento annuo per ogni misura ASLE.

17. La base giuridica per l'approvazione degli ASLE sarà l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE ("aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse").
18. L'elenco delle misure sovvenzionabili con gli ASLE sarà stabilita preliminarmente. Poiché tali misure sono direttamente legate alla realizzazione di obiettivi comunitari, la Commissione ritiene che esse, data l'attuale situazione socioeconomica della Comunità, possano essere considerate come misure di "sviluppo di talune attività economiche" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. I costi ammissibili saranno definiti in modo ampio (costi necessari per la realizzazione degli obiettivi interessati).
19. Gli Stati membri che intendono avvalersi degli ASLE dovranno presentare un sistema credibile di controllo del cumulo di tali aiuti.
20. I regimi ASLE saranno inizialmente autorizzati per un periodo di massimo quattro anni. Tale autorizzazione avverrà a condizione che lo Stato membro si impegni a realizzare un esame intermedio degli effetti del regime e a rendere pubblica la relazione entro, al massimo, la fine del terzo anno del regime. Se la relazione non è stata pubblicata entro la fine del terzo anno del regime, l'autorizzazione non sarà più valida conformemente al punto 39 in appresso.

### **3. Condizioni dettagliate per l'applicazione degli ASLE**

#### **3.1 Definizione degli obiettivi della misura e spese ammissibili**

21. Perché una misura d'aiuto possa essere autorizzata nell'ambito degli ASLE, essa deve facilitare – in modo dimostrabile - la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi comunitari: promozione della ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente, miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione, promozione della formazione, capitale di rischio, sviluppo delle PMI e sviluppo regionale.
22. Nella notificazione lo Stato membro dovrà fornire una descrizione sufficientemente dettagliata dell'obiettivo delle misure e degli strumenti che saranno utilizzati, così come una descrizione delle spese ammissibili. Per poter verificare che la misura realizzi effettivamente gli obiettivi, questi dovranno in linea generale essere presentati in forma quantificata (ad es. numero di posti di lavoro da creare, numero previsto di start-up, ecc.). La notificazione dovrà prevedere un'analisi degli effetti del regime, alla luce di questi obiettivi, entro un massimo di due anni, e la pubblicazione dei risultati di tale analisi. Dovrà inoltre esporre i meccanismi predisposti per garantire che l'aiuto venga effettivamente utilizzato per lo scopo autorizzato. Dovrà essere poi indicato lo stanziamento annuo della misura.
23. Se tali condizioni sono soddisfatte, la Commissione accetterà tutte le spese ragionevolmente sostenute per attuare la misura. Nel caso ad esempio di un apporto di

capitale iniziale a un'impresa recentemente creata, la Commissione accetterà come ammissibile l'intero importo del capitale fornito, senza verificare se esso viene utilizzato per finanziare investimenti o consulenza, a condizione che sia rispettata la soglia del 30% e dell'importo massimo degli ASLE.

24. Tuttavia, per essere compatibile con il mercato comune, l'aiuto deve facilitare lo sviluppo di talune attività economiche, e questo implica un reale sforzo da parte del beneficiario. L'aiuto non deve inoltre alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ciò significa che taluni tipi di aiuti non potranno mai essere autorizzati nell'ambito degli ASLE, in particolare:

- gli ASLE non possono essere concessi a imprese in difficoltà finanziaria ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione<sup>8</sup>. Per i loro potenziali effetti sulla concorrenza, tali aiuti possono essere autorizzati solo in conformità con detti orientamenti;
- gli aiuti concessi unicamente per eliminare o ridurre i debiti di un'impresa, anche se non è in difficoltà finanziaria, non possono essere considerati come aiuti che facilitano lo sviluppo di talune attività economiche, e non possono pertanto essere autorizzati nell'ambito degli ASLE;
- sono esclusi dal campo d'applicazione della regola *de minimis* e analogamente non possono essere autorizzati nell'ambito degli ASLE gli aiuti ad attività di esportazioni intra- ed extracomunitarie, cioè gli aiuti direttamente connessi alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate alle attività di esportazione, così come gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

25. La Commissione chiederà di conseguenza agli Stati membri di impegnarsi a rispettare tali vincoli. Nel caso in cui gli impegni non vengano rispettati, la Commissione chiederà la restituzione di tutto l'aiuto in questione.

26. Nel caso in cui gli ASLE debbano essere pagati al beneficiario attraverso degli intermediari, la Commissione si assicurerà presso lo Stato membro che l'aiuto vada effettivamente a vantaggio dei beneficiari previsti, una volta dedotte spese amministrative ragionevoli.

### **3.2 Applicazione degli ASLE alle misure di aiuti settoriali e agli aiuti individuali *ad hoc***

27. La Commissione ritiene che, per poter realizzare efficacemente gli obiettivi comunitari più generali, gli ASLE dovranno generalmente rivestire la forma di misure d'aiuto orizzontali. Tuttavia, anche le misure d'aiuto *ad hoc* o le misure settoriali potranno svolgere un ruolo, in particolare nel settore della tutela dell'ambiente. Di conseguenza, nell'ambito di questo regime, gli Stati membri potranno notificare anche misure d'aiuto *ad hoc* così come misure settoriali. Essi dovranno tuttavia fornire una chiara spiegazione del motivo per cui questo tipo di misura è adatto per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

---

<sup>8</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

28. In alcuni casi, tuttavia, potrà essere necessario intraprendere un esame degli effetti della misura sugli scambi e sulla concorrenza. Ciò può avvenire in particolare nel caso in cui una misura sia diretta a promuovere la creazione di occupazione o l'espansione di una singola impresa in un limitato, specifico settore di attività economica, o quando viene proposto di concedere specificamente aiuti a un settore frammentato costituito da un gran numero di imprese. Se un esame iniziale dà adito a dubbi a tale riguardo, la Commissione inviterà lo Stato membro a ritirare la notificazione e a presentarne un'altra modificata conformemente alle norme generali in materia di aiuti di Stato. Se lo Stato membro rifiuta, la Commissione avvierà un procedimento formale di esame conformemente all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, per dare agli altri Stati membri e alle parti terze la possibilità di esprimere le proprie osservazioni prima dell'adozione della decisione finale.

### **3.3 Calcolo del limite massimo di aiuto per beneficiario e cumulo**

29. L'importo massimo degli ASLE espresso come equivalente sovvenzione non può superare 1,0 milioni di euro su tre anni per impresa indipendente. Il carattere d'indipendenza di un'impresa sarà determinato a livello dello Stato membro interessato conformemente al metodo definito nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.<sup>9</sup> Nel caso in cui l'aiuto sia versato attraverso intermediari, l'osservanza di questo limite massimo sarà determinata a livello del beneficiario finale.

30. Nel caso di aiuti pagabili in più rate e di aiuti sotto forma di abbuoni di interessi, l'equivalente sovvenzione sarà calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione<sup>10</sup>.

31. Nel caso di forme di aiuto meno trasparenti, come conferimenti di capitale, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili o garanzie, ai fini dei presenti orientamenti l'importo dell'aiuto sarà sempre calcolato tenendo conto di tutto l'importo conferito, anticipato o garantito rispetto all'importo massimo autorizzato.

32. Qualora vengano combinati diversi strumenti ASLE, l'importo dell'aiuto cumulato non può superare il limite massimo. Nel caso ad esempio di un'impresa che riceva una sovvenzione di 200 000 euro e una garanzia su un prestito, l'importo del prestito coperto dalla garanzia non può superare 800 000 euro.

33. Ad eccezione dell'aiuto *de minimis*, gli ASLE non possono essere cumulati con altri aiuti nell'ambito di uno stesso progetto.

34. A causa delle difficoltà nello stabilire il limite massimo del loro valore, e delle difficoltà nel controllare i cumuli, la Commissione non autorizzerà gli ASLE sotto la forma di esenzioni o deduzioni di imposta a meno che lo Stato membro non possa garantire che, anche nel caso più estremo, i limiti massimi degli ASLE non saranno superati, e che l'aiuto sarà registrato nella banca dati di cui alla sezione 3.5.

### **3.4 Applicazione della soglia massima rivedibile**

---

<sup>9</sup> GU C 118 del 20.5.2003, pag. 5.

<sup>10</sup> GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

35. Tenuto conto dell'importanza attribuita dal Consiglio europeo alla riduzione dei livelli complessivi degli aiuti, e per garantire che l'introduzione degli ASLE non comporti, a livello macroeconomico, effetti non voluti che potrebbero nuocere agli obiettivi di coesione della Comunità, la Commissione ritiene appropriato definire, almeno per un periodo iniziale, una soglia massima per l'importo complessivo degli ASLE che possono essere concessi in ogni Stato membro per anno civile. Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri, questo limite sarà calcolato moltiplicando il PIL comunitario pro capite per la popolazione dello Stato membro interessato (arrotondando al più vicino 100 000). Il limite massimo sarà lo 0,025% del risultato. Tale cifra si basa sulle stime dell'ultimo quadro di valutazione degli aiuti di Stato, secondo le quali il totale degli aiuti concessi dagli Stati membri su base UE-15 (escludendo il settore dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti) ha rappresentato una media dello 0,43% del PIL nel periodo 1999/2001, ed è stata stabilita in modo che l'importo complessivo annuo degli ASLE a livello comunitario non superi in modo significativo il 5% degli altri tipi di aiuto.
36. La Commissione controllerà il livello degli ASLE in ogni Stato membro, basandosi sugli stanziamenti annuali dei regimi e sugli importi degli aiuti individuali notificati. Quando l'importo degli ASLE raggiungerà l'80% della soglia massima, la Commissione esaminerà ogni domanda di aumento della soglia in cooperazione con lo Stato membro, alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito dei presenti orientamenti, analizzando in particolare se l'aumento degli ASLE deriva più da un riorientamento degli aiuti allontanandosi da quelli potenzialmente più distorsivi che non da un aumento del livello complessivo degli aiuti concessi dallo Stato membro. Se la Commissione nutre dei dubbi sugli effetti dell'approvazione della domanda sulla concorrenza, avvierà il procedimento formale d'esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per sollecitare osservazioni da parte degli altri Stati membri e delle parti terze prima di adottare una decisione finale.
37. Ogni anno la Commissione pubblicherà, nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato, informazioni sugli importi di ASLE autorizzati in ogni Stato membro, nella valuta nazionale e come percentuale del PIL.

### **3.5 Controllo e trasparenza**

38. Per assicurare che la concessione di ASLE non provochi distorsioni inaccettabili degli scambi e della concorrenza, è fondamentale garantire che gli Stati membri predispongano adeguati meccanismi in materia di controllo e di trasparenza. Tali meccanismi devono prevedere come minimo:
- la verifica sistematica dell'indipendenza di ogni impresa beneficiaria di ASLE, conformemente al metodo definito nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  - misure che garantiscano che l'importo di ASLE autorizzato non superi i vari limiti sopra esposti;
  - misure che garantiscano che gli ASLE non vengano cumulati con altri aiuti nell'ambito del medesimo progetto.
39. Tenuto conto dell'ampia gamma di obiettivi per i quali gli ASLE possono essere concessi,

e il numero elevato di autorità che concedono gli aiuti in ogni Stato membro, la Commissione ritiene che il solo modo di fornire tali garanzie sia quello di istituire un'unica banca dati in ogni Stato membro, che possa essere consultata da tutte le autorità interessate e dalla Commissione, e che contenga almeno il nome del beneficiario, l'importo degli ASLE accordati e la base giuridica nazionale per la concessione dell'aiuto. Per motivi di trasparenza, questa banca dati dovrebbe inoltre essere pubblicamente accessibile via Internet. L'approvazione degli ASLE sarà di conseguenza condizionata alla costituzione di una tale banca dati.

40. Oltre al controllo degli importi totali degli aiuti e del loro cumulo, appare inoltre necessario predisporre meccanismi per verificare in che misura gli aiuti concessi nell'ambito dei presenti orientamenti contribuiscano di fatto alla realizzazione degli obiettivi per cui sono stati accordati. L'approvazione dei regimi ASLE sarà di conseguenza subordinata all'elaborazione di una relazione da parte dello Stato membro, entro al massimo due anni dalla data di autorizzazione del regime, che descriva gli effetti dell'aiuto e la misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi stabiliti. Se tale relazione non è stata pubblicata entro la fine del terzo anno del regime, l'autorizzazione non sarà più valida.
41. Gli Stati membri dovranno altresì presentare delle relazioni annuali sui regimi ASLE conformemente alle procedure generali stabilite dalla Commissione.

#### **4. Notifica e autorizzazione degli ASLE**

42. Come sottolineato sopra, qualsiasi aiuto concesso nell'ambito di questi nuovi orientamenti resta soggetto a notifica e deve essere autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Gli aiuti devono essere notificati per mezzo del modulo standard preparato dalla Commissione, e deve essere inoltre compilata la scheda di informazioni complementari.
43. I regimi ASLE saranno inizialmente approvati per un periodo di massimo quattro anni. La Commissione si riserva la possibilità di proporre agli Stati membri opportune misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>11</sup>, se risulta che una particolare misura sta avendo effetti imprevisti sulla concorrenza o sugli scambi nella Comunità.

#### **5. Entrata in vigore, durata, e relazione con altre normative**

44. I presenti orientamenti entreranno in vigore alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Rimarranno in vigore, salvo diversa disposizione stabilita in una nuova decisione sugli orientamenti, fino al 31 dicembre 2006. Per quanto riguarda gli aiuti notificati, gli orientamenti si applicheranno solo alle notifiche presentate alla Commissione dopo la loro entrata in vigore. Non si applicheranno agli aiuti cui è stata data esecuzione illegalmente in violazione dell'obbligo di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE prima della loro entrata in vigore. Gli aiuti illegali cui è stata data esecuzione dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti saranno esaminati in base ai criteri ivi previsti solo se al momento in cui è stata data esecuzione alla misura erano soddisfatte tutte le condizioni in essi stabilite.

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

45. Come sopra indicato, i presenti orientamenti sono diretti a fornire un approccio alternativo più flessibile per l'autorizzazione di aiuti di Stato di importi di lieve entità. Essi non modificano in alcun modo i regolamenti, le decisioni, gli orientamenti, le discipline o le comunicazioni esistenti della Commissione. Gli Stati membri possono pertanto continuare come prima ad accordare aiuti ai sensi di tali strumenti, notificandoli preliminarmente alla Commissione ove necessario. Tuttavia, come sopra indicato, gli aiuti concessi in virtù dei presenti orientamenti non possono in alcun caso venire cumulati con aiuti accordati in virtù di altri testi comunitari per il medesimo progetto.
46. La Commissione terrà inoltre conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei presenti orientamenti in occasione del futuro esame di altri testi comunitari relativi ad aiuti di Stato. Qualsiasi futuro esame degli orientamenti in oggetto dovrà tenere conto, fra gli altri aspetti, dell'evoluzione degli sviluppi socioeconomici generali della Comunità.